ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI IMPRENDITORIALITÀ INNOVATIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TRA

Università degli Studi di Verona (di seguito, denominata Università) C.F. 93009870234, con sede in Verona (VR), via dell'Artigliere 8 - 37129, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it, in persona della Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, professoressa Chiara Leardini, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione del _____

E

la società **Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.** (di seguito denominata Sparkasse), con sede in Bolzano (BZ), via Cassa di Risparmio 12, codice fiscale 00152980215 e p. IVA 03179070218, PEC: certmail@pec.sparkasse.it, in persona del legale rappresentante Nicola Calabrò, nato a Bolzano (BZ) il 28/01/1966, codice fiscale CLBNCL66A28A952P,

di seguito anche definite congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- l'Università è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha tra i propri fini istituzionali la valorizzazione dei risultati della ricerca;
- l'Università considera parte integrante della propria missione lo stimolo, la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a partire dai risultati della ricerca o dalla libera iniziativa di studenti universitari, attività che persegue anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- Sparkasse è un istituto bancario che ha tra le sue finalità statutarie la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero. La Banca tramite queste finalità promuove lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione e del suo tessuto imprenditoriale presente nel nordest italiano.
- Sparkasse, tramite la propria Unità Sparkasse Startup, collabora con ecosistemi dell'innovazione, università e programmi di supporto all'imprenditorialità innovativa, anche attraverso attività di formazione, mentorship, coaching e l'assegnazione di riconoscimenti nell'ambito di programmi strutturati;
- l'Università e Sparkasse, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono attivare forme di collaborazione al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali che valorizzano risultati della ricerca e competenze accademiche;
- le Parti dispongono di servizi in grado di collaborare per supportare i coordinatori dei progetti/delle iniziative comuni, allo scopo di concretizzare le attività di collaborazione;
- le Parti, nella programmazione di iniziative condivise, potranno partecipare a eventuali bandi di finanziamento pubblico e/o privato per ottenere i fondi necessari per la realizzazione della progettualità di valorizzazione della ricerca attraverso il supporto ad iniziative imprenditoriali.

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ove non espressamente richiamate.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Università di Verona e Sparkasse, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano a collaborare per la predisposizione e realizzazione di progetti e iniziative che abbiano come obiettivo lo stimolo della cultura imprenditoriale e la nascita di imprese innovative che valorizzano i risultati della ricerca accademica.
2. L'accordo non impegna le parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un'opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative.

Art. 3 – Ambiti di azione

1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
   a) Incrementare i contatti tra aziende, personale accademico e studenti/laureati;
   b) Sviluppare la cultura imprenditoriale tramite attività di formazione;
   c) Favorire iniziative per sostenere la costituzione e il consolidamento di progetti di impresa che valorizzano i risultati della ricerca accademica;
   d) Condivisione di informazioni per le finalità di ciascuna Parte, nel rispetto dell'accordo
2. Le Parti potranno individuare altri ambiti di interesse, cercando anche di favorire, ove necessario e proficuo, l'adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d'interesse comune.

Art. 4 – Convenzioni attuative

1. Le Parti si impegnano a definire tramite specifiche convenzioni attuative i tempi, i modi e le risorse necessarie alla realizzazione di ogni singola attività/iniziativa.

Art. 5 – Oneri

1. Il presente accordo quadro non comporta alcun impegno finanziario diretto a carico delle Parti. Per sostenere gli obiettivi del presente accordo, le Parti potranno individuare opportunità di finanziamento da fonti esterne a supporto di tale collaborazione.

Art. 6 – Referenti delle Parti

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, Università e Sparkasse designano, quali propri referenti:
   - Per l'Università: Prof. Matteo Ballottari, Prorettore alla Valorizzazione delle conoscenze per la società
   - Per Sparkasse: Marco Senigalliesi, Responsabile Unità Sparkasse Startup

Art. 7 - Durata

1. Il presente accordo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 – Diritto di recesso

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di un (1) mese.

2. In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano sin d'ora, di portare a conclusione le attività in corso di esecuzione e le singole convenzioni attuative già stipulate, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Art. 9 - Proprietà dei risultati

1. La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo e dei materiali prodotti sarà attribuita al soggetto che l'ha generata.
2. Le conoscenze pregresse di ciascuna Parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

Art. 10 – Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Le Parti concordano che questo obbligo di riservatezza non trova applicazione in presenza di un ordine di esibizione di informazioni rilasciato da un'autorità giudiziale o di vigilanza.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 11 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e per l'esecuzione del presente Accordo nell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, ciascuna nell'ambito delle attività di propria competenza, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate negli articoli precedenti e nelle specifiche convenzioni attuative stipulate ai sensi dell'art. 4.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

Articolo 12 – Modifiche

1. Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Articolo 13 – Controversie

1. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Articolo 14 – Sottoscrizione e oneri fiscali

1. Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.
2. Il pagamento dell'imposta di bollo è carico dell'Università e sarà assolto dalla stessa in modalità virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 n. 92266/2005 del 13 gennaio 2006.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente accordo, si rinvia alla applicabile normativa vigente in materia.

Luogo e data dell'apposizione delle firme digitali.

Università degli Studi di Verona	Cassa di Risparmio di Bolzano
Prof.ssa Chiara Leardini	Dott. Nicola Calabrò

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i